AMBITO TERRITORIALE TA/2

Massafra Mottola Palagiano Statte ASL/TA

DELIBERAZIONE

COORDINAMENTO ISTITUZIONALE TA2

N. 16 DEL 25/05/2022

OGGETTO: Ricorso pendente innanzi al T.A.R. Sez. Lecce, presentato dalla Domus Società Coop. Soc. avverso l'aggiudicazione della gara per la concessione dei Centri Diurni Riabilitativi dell'Ambito a favore del primo classificato Pam Service. Nomina Ctp

L'anno duemilaventidue, addì venticinque. del mese di Maggio, alle ore 13:00, nella residenza Comunale si è riunito il Coordinamento Istituzionale con i presenti e gli assenti all'interno dell'Atto indicati , sotto la presidenza del sindaco avv. Fabrizio Quarto.

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa D'ELIA LOREDANA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, l' GUGLIELMI MARIA ROSARIA, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Sono presenti i seguenti componenti :

Sindaco di MASSAFRA	Sindaco/Delegato	Avv. Guglielmi Maria Rosaria
Sindaco di MOTTOLA	Componente/Delegato Ass. Servizi Sociali	ASSENTE
Sindaco di PALAGIANO	Sindaco	Dott.ssa Liverano Angela
Sindaco di STATTE	Sindaco	Sig. Orlando Iva
ASL TA	Componente/Delegato Direttore Area Socio Sanitaria	ASSENTE

RELAZIONE TECNICA

Richiamato l'oggettivato ricorso n. 282/2022 R.g. pendente dinnanzi al Tar, Sezione Lecce**,** con cui sono state impugnate dalla DOMUS, seconda classificata della graduatoria deterimatasi in esito alla procedura di gara aperta per la individuazione del contraente cui affidare la concessione dei centri diurni riabilitativi di questo Ambito territoriale:

1) la determinazione dirigenziale n. 60 del 15 febbraio 2022 (registro generale n. 353 del 15 febbraio 2022) dell'Ambito Territoriale n. 2 ASL TA Comuni di Massafra, Mottola, Palagiano e Statte - C.U.C. Unione Comuni "Terre delle Gravine", avente ad oggetto l'aggiudicazione in favore della Pam Service Società Cooperativa Sociale dell'affidamento in concessione, ad esito di procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di gestione dei tre Centri Diurni Educativi e Socio-Sanitari-Riabilitativi dei Comuni di Massafra, Statte e Palagiano (C.I.G. 8926656D8E) per la durata di due anni (con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni) per l'importo complessivo di € 5.105.100,00 I.V.A. inclusa (in quattro anni) e per un importo a base di gara pari ad € 36.000,00 annui (canone concessorio a rialzo) da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (offerta tecnica 90 punti ed offerta economica 10);

2) la determinazione dirigenziale dell'Ambito Territoriale n. 2 ASL TA Comuni di Massafra, Mottola, Palagiano e Statte n. 64 del 17 febbraio 2022 (registro generale n. 368 del 17 febbraio 2022) di esecuzione anticipata del predetto servizio; della determinazione dirigenziale registro generale n. 98 del 17 novembre 2021 emanata dalla C.U.C. Unione Comuni "Terre delle Gravine", recante la nomina della Commissione aggiudicatrice

3) nonché, ove occorra, della determinazione a contrarre registro generale n. 1244 del 28 giugno 2021 dell'Ambito Territoriale n. 2 ASL TA, nonché della determinazione registro generale n. 82 del 4 ottobre 2021 emanata dalla C.U.C. Unione Comuni "Terre delle Gravine", del Bando di gara, del Disciplinare di gara, del Capitolato speciale d'appalto e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti e per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno da pronunciarsi nella forma della reintegrazione in forma specifica, mediante l'aggiudicazione

Richiamata la **Delibera di Coordiamento Istituzionale n. 4 del 18.03.2022** con la quale si stabiliva, di costituirsi in giudizio dinanzi al T.A.R. Puglia – sez. di Lecce, per resistere alle richieste avanzate Domus Società Cooperativa Sociale con il ricorso suddetto, incaricando, all'uopo, l'avv. Giuseppe

Dimito dell'Avvocatura dell'Ente capofila, della difesa e della rappresentanza in giudizio di questo Ambito e conferendo allo stesso ogni facoltà di legge;

Dato atto che all'udienza in Camera di Consiglio del 22 marzo 2022 la difesa di parte ricorrente, su invito del Presidente in tal senso, rinunciava all'istanza cautelare nell'intesa di una rapida fissazione nel merito;

Che il Presidente, preso atto di detta richiesta, disponeva la cancellazione della causa dal ruolo della Camera di Consiglio e la fissazione della stessa nel merito all'udienza pubblica dell'11 maggio 2022;

Considerato che il TAR, con Ordinanza del Presidente del 19.05.2022 comunicata all'Ente in pari data, ha ritneuto la causa non matura per la decisione di merito ed ha disposto, ex art 66 c.p.a, la nomina di un verificatore, in persona del Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti, "a*l fine di accertare se sussistano o meno i profili di palese erroneità della verifica di congruità dell'offerta della controinteressata aggiudicataria Pam Service Società Cooperativa Sociale per allegata insostenibilità del business plan denunciati in ricorso e, in caso positivo, se i riscontrati profili di erroneità siano in grado di minare, secondo un giudizio globale e sintetico, la complessiva attendibilità del giudizio di congruità espresso dalla Stazione Appaltante con particolare riguardo:*

- all'entità dei presumibili ricavi ritraibili dallo svolgimento del servizio nell'arco dei quattro (due più due) anni di durata della concessione (anche chiarendo se dagli stessi vadano scorporate o meno le somme dovute a titolo di I.V.A.);

- alla congruità della stima di detti ricavi (pari a € 5.105.100,00) contenuta nella lex specialis alla luce delle tariffe applicabili (e, segnatamente, della circostanza che, sino al 30 settembre 2022, il concessionario non dovrà applicare la tariffa di € 77,35 al giorno bensì quella di € 62,24 come disposto dal Regolamento Regionale n. 4 del 2007);

- alla congruità dei costi indicati nel proprio business plan dalla Pam Service Società Cooperativa Sociale con particolare riferimento ai costi di catering, al costo del personale (anche in relazione a quanto dichiarato dalla Società controinteressata con riguardo all'impiego di soci volontari) ed agli oneri di sicurezza;

tanto esaminando analiticamente anche le deduzioni offerte sul punto dalle difese della Stazione Appaltante resistente e della Società controinteressata e fornendo documentazione a comprova."

Dato atto che tutte le parti in causa sono facultate dal Giudice alla nomina di propri ctp e che al fine di garantire il contraddittorio a favore di questo Ambito Territoriale, sentita l'Avvocatura Comunale, si ritiene opportuna la presenza di un consulente tecnico di parte che assista e partecipi a suddette operazioni di verificazione (un consulente del lavoro o un commercialista);

Preso atto che il principio di autosufficienza dell'apparato burocratico, principio che discende direttamente dal dettato costituzionale dell'art. 97, secondo il quale la P.A. deve improntare i propri comportamenti a criteri di legalità, efficienza, economicità e imparzialità, avvalendosi prioritariamente delle proprie strutture organizzative e del personale ivi preposto, trasfuso nell'art. 7, comma 6, del testo unico sul pubblico impiego, è principio fondamentale organizzativo al quale deve rispondere l'azione amministrativa e da tener presente in ogni ipotesi in cui l'amministrazione intenda avvalersi di competenze esterne;

Dato atto che l'incarico che questo Ente intende assegnare attiene ad un soggetto che svolge un ruolo di assistenza tecnica, in ambito processuale, paragonabile all'assistenza dell'avvocato di cui all'art. 87 cpc, operando in tal senso non in nome della parte, ma in nome proprio anche se a favore della parte;

Che infatti il CTP assiste alle operazioni del consulente del giudice per chiarire e svolgere le memorie ed osservazioni sui risultati delle indagini tecniche (c.d. contraddittorio tecnico);

Che si tratta di una prestazione di servizio, indispensabile per affrontare le vicende processuali che vedono la presenza di perito individuato dal giudice;

Che l'attività di consulente tecnico di parte nel processo non può considerarsi facente parte dei compiti d'ufficio in quanto consiste in attività processuale difensiva relativa agli aspetti tecnici della causa;

Dato atto altresì che per la consulenza di parte richiesta nell'mabito del ricorso oggettivato, si richiedono conoscenze ed esperienze specifiche inesistenti nell'ambito dell'Ente, nel cui organico non sono previste figure di consulenti del lavoro o commercialisti;

Ritenuta pertanto necessaria la nomina di un consulente esterno;

Tanto sopra esposto, si demanda al Coordinamento Istituzionale per deliberare in ordine alla nomina di un proprio ctp, al fine di garantire il contraddittorio a favore di questo Ambito Territoriale, che assista e partecipi alle operazioni di verificazione disposte, ex art 66 c.p.a, dal Tar nell'ambito del richiamato ricorso

Il Dirigente Responsabile dell'Ufficio di Piano

Dott.ssa Loredana D'Elia

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Acquisita, letta e condivisa la Relazione Tecnica sopra esposta che qui si intende riportata e trascritta;

Verificata e ritenuto di fare proprie le risultanze istruttorie**;**

Ritenuto dover garantire il contradditorio delle operazioni della verificazione disposta, ex art 66 c.p.a, dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale nell'ambito del ricorso promosso dalla DOMUS, seconda classificata della graduatoria deterimatasi in esito alla procedura di gara aperta per la individuazione del contraente cui affidare la concessione dei centri diurni riabilitativi di questo Ambito territoriale, avverso l'aggiudicazione disposta nei confronti del primo classificato;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisiti i previsti pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 così come novellato dal D.L. 174/2012;

A voti unanimi favorevoli resi nelle forme di rito

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante e sostanziale

1. **di garantire** il contraddottorio delle operazioni di verificazione disposta con ordinanza, ex art 66 c.p.a, dal Presidente T.A.R. Puglia – sez. di Lecce nell'ambito del giudizio n. 282/2022 R.G pendente tra le parti Domus C/ Ambito Territoriale Ta/2 + Pam Service;

2. **di incaricare,** all'uopo, il Dott. Dell'Aglio Angelo specialista in consulenza del lavoro, con studio in Massafra, per la difesa e la tutela delle ragioni dell'Ente in sede di consulenza;

3. **di demandare** al Responsabile dell'Ufficio di Piano i consequenziali adempimenti, assegnando ad essa le risorse necessarie nel limite massimo di € 300,00 che trova copertura finanziaria sul cap. 3385;

4. **di dichiarare** immediatamente esecutiva la presente deliberazione stante la urgenza di provvedere alla nomina immediata;

Avvertenze

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;

- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **D'ELIA LOREDANA** in data **24/05/2022** ha espresso parere **FAVOREVOLE**
Dott.ssa D'ELIA LOREDANA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **PERRONE FRANCESCA** in data **24/05/2022** ha espresso parere **FAVOREVOLE**
Dott.ssa PERRONE FRANCESCA

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco f.f.	**Il Vice Segretario Generale**
GUGLIELMI MARIA ROSARIA	**Dott.ssa D'ELIA LOREDANA**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1743

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **GALLO SABINO** attesta che in data 27/05/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge

Massafra, lì 27/05/2022

Il Firmatario la pubblicazione

GALLO SABINO